

Regolamento per l'incentivazione del pensionamento volontario dei professori

(Emanato con D.R. n. 1275 del 13.09.2012, pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 13.09.2012 e nel B.U. n. 101. In vigore dal 14 settembre 2012, sostituisce integralmente il Regolamento per l'incentivazione del pensionamento volontario anticipato dei Professori di Prima e Seconda fascia emanato con D.R. n. 848 del 10 maggio 2011, con efficacia sospesa a decorrere dal 10 gennaio 2012 con D.R. n. 170 del 7 febbraio 2012)

Abrogato con D.R. n. 348/2020 del 27.02.2020 pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 27.02.2020

Art. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di incentivazione del pensionamento volontario anticipato, rispetto al collocamento a riposo per limiti di età, dei professori di prima e seconda fascia che siano:

- a) in possesso dei requisiti di età anagrafica per accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia ed abbiano maturato almeno quaranta anni di anzianità contributiva;
- b) in possesso dei requisiti di età anagrafica per accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia ma non abbiano ancora maturato i 40 anni di anzianità contributiva.

Art. 2 – Conferimento di insegnamento gratuito

1. Il professore in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 può presentare domanda di incarico di insegnamento secondo le indicazioni della programmazione didattica annuale.
2. Dopo l'effettivo collocamento in pensione, il Rettore, su proposta del Dipartimento interessato, stipula con il professore di cui al comma 1 un contratto di insegnamento a titolo gratuito ai sensi dell'art. 23, co. 1 L. 240/10, per lo svolgimento di attività didattica nel settore scientifico disciplinare cui il professore apparteneva, ovvero in un settore affine.
3. Tale contratto è di durata annuale ed è rinnovato, su richiesta dell'interessato, fino a un massimo di cinque anni accademici e, di norma, fino al compimento del massimo di età anagrafica previsto per il pensionamento d'ufficio.
4. Il professore collocato in pensione con almeno tre anni di anticipo rispetto al proprio limite di età, che vanta una significativa produttività scientifica e che abbia già a disposizione fondi di ricerca di entità non inferiore a €5.000,00=, ha inoltre la possibilità, su propria richiesta, previo parere favorevole del Dipartimento di riferimento, e previa delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, di portare a termine le proprie ricerche. Nel rispetto della normativa relativa alle diverse tipologie dei fondi di ricerca, il professore manterrà la titolarità scientifica, previa disciplina del rapporto con l'Ateneo mediante apposito contratto che regolerà le responsabilità e le modalità di affidamento ad altro docente delle pratiche amministrative e continuerà a frequentare il Dipartimento fino ad un massimo di due anni oltre il termine ultimo per il collocamento a riposo per limiti di età, anche senza lo svolgimento di alcuna attività didattica, usufruendo dei suoi servizi.
5. Il professore continua ad essere computato nella consistenza numerica del Dipartimento ai fini della distribuzione degli spazi e delle risorse.



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

6. Il professore, durante il periodo di validità del contratto di insegnamento, può partecipare alle sedute dei Consigli della struttura didattica di riferimento, con voto consultivo, per questioni inerenti alla didattica, tranne che in occasione delle deliberazioni relative ai posti di ruolo e al conferimento di contratti o incarichi di insegnamento.

Art. 3 – Incentivazione per il Dipartimento

1. Al Dipartimento di riferimento del docente viene attribuito un finanziamento pari al costo di un assegno di ricerca in base alla normativa vigente e secondo le procedure dalla stessa previste. Qualora il professore cessi dal servizio con uno o due anni di anticipo rispetto ai propri limiti di età, l'assegno verrà finanziato per un anno; qualora il professore cessi dal servizio con tre o più anni di anticipo rispetto ai propri limiti di età, l'assegno verrà finanziato per due anni.

Art. 4 – Norme transitorie

1. Il presente regolamento trova applicazione per i professori cessati dal servizio dopo la sospensione del regolamento previgente.
2. Gli incentivi *ad personam* previsti dai precedenti regolamenti sono corrisposti per l'attività didattica.

Art. 5 – Ambito temporale di applicazione

1. Il presente regolamento esaurisce i propri effetti nel caso in cui intervengano norme di carattere nazionale incompatibili con la regolamentazione in esso contenuta.
2. In previsione di sostanziali modifiche legislative della materia disciplinata dal presente Regolamento, il Rettore può sospenderne l'efficacia. In tal caso, restano fermi i diritti acquisiti, nelle forme e nei modi che saranno consentiti dalla legge.

Art. 6 – Disposizione finale

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.